

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 175 e 176, che prevedono il sostegno, mediante contributi mirati; alla realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo delle forme associative giovanili di valore sociale e culturale e la presenza attiva dei giovani nella società civile, e demandano ad apposito regolamento la definizione degli indirizzi di priorità e dei requisiti di ammissibilità di tali progetti, nonché le modalità procedurali per la concessione dei suddetti contributi;

VISTO lo schema di regolamento predisposto in attuazione della citata normativa dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),

La Giunta regionale, all'unanimità,

## **DELIBERA**

E' approvato il "Regolamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella società", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

**Regolamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella società ai sensi dell'articolo 5, comma 175, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, comma 175, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), di seguito denominata legge, a sostegno delle iniziative di valore sociale e culturale rivolte a favorire l'integrazione e la crescita culturale delle giovani generazioni.

Art. 2  
*(Beneficiari)*

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla legge le associazioni senza fine di lucro che abbiano quale principali finalità statutarie lo svolgimento di attività promozionali e/o di servizio nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione, del volontariato e della promozione sociale.

Art. 3  
*(Iniziativa progettuali ammissibili)*

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali di valore sociale e culturale che promuovono e valorizzano l'autonoma capacità ideativa ed organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per giovani le persone di età compresa tra i 15 e i 32 anni.
3. L'effettivo coinvolgimento dei giovani è accertato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) composizione della compagine sociale dell'associazione proponente;
  - b) partecipazione attiva all'organizzazione e gestione dell'iniziativa;
  - c) destinazione e fruizione diretta dell'iniziativa da parte dei giovani.

Art. 4  
*(Esclusioni)*

1. Sono in ogni caso escluse dalla concessione dei contributi le iniziative:
  - a) già ammesse a finanziamento sulla base di interventi contributivi previsti da altre leggi regionali;
  - b) la cui realizzazione sia prevista fuori del territorio regionale;
  - c) la cui realizzazione comporti un impegno organizzativo e gestionale di durata inferiore a quattro mesi.

Art. 5  
*(Modalità e termini di presentazione delle domande)*

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio attività sportive, ricreative e politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, entro il 30 novembre di ciascun anno per le iniziative da realizzarsi nell'anno successivo.
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) atto costitutivo e statuto dell'associazione;
  - b) relazione illustrativa del progetto, contenente gli elementi essenziali per la verifica dell'ammissibilità dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 3 e per la sua valutazione ai sensi dell'articolo 7;
  - c) preventivo analitico delle spese previste per la realizzazione del progetto.

## Art. 6

### *(Determinazione della spesa ammissibile)*

1. Per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 3 si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e dal preventivo analitico di spesa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.
2. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta, ivi comprese, entro il limite massimo del 25% del contributo assegnato, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di funzionamento sostenute dal soggetto richiedente.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese per imprevisti e le spese voluttuarie.

## Art. 7

### *(Criteri di priorità)*

1. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande di contributo compatibile con lo stanziamento a disposizione.
2. Nel caso di presentazione di più iniziative progettuali da parte di uno stesso soggetto richiedente, può essere finanziato un solo progetto.
3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) grado di rilevanza della iniziativa, da valutarsi sulla base della coerenza con gli obiettivi di integrazione sociale e crescita culturale dei giovani e della generalità dell'interesse per la popolazione giovanile del territorio regionale, nonché sulla base delle dimensioni dell'impegno organizzativo previsto;
  - b) natura e obiettivi specifici dell'iniziativa, con particolare riferimento alla prevista prestazione, a titolo gratuito, di servizi o altre attività di carattere volontario e benefico, di rilevante valore sociale;
  - c) livello qualitativo del progetto proposto;
  - d) grado dell'impatto sul campo di intervento previsto e sui potenziali destinatari nonché della visibilità dell'iniziativa;
  - e) livello di affidabilità del proponente, valutato sulla base della qualificazione e dell'esperienza maturata in attività di tipo analogo, con particolare riferimento a precedenti forme di collaborazione con Enti pubblici, nonché sulla base della sua capacità di autofinanziamento e di reperimento di fonti di finanziamento private;
  - f) entità e modalità della partecipazione dei giovani, anche esterni al soggetto promotore, e grado della loro responsabilizzazione nell'organizzazione e gestione dell'iniziativa.

Art. 8  
*(Commissione consultiva)*

1. A conclusione dell'istruttoria, il Servizio predispone un'ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame di un'apposita Commissione, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dall'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e pace, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di politiche giovanili di ciascuna delle quattro Province della regione o loro delegati. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio.

Art. 9  
*(Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo)*

1. Il contributo è concesso per un importo sino al 100% della spesa ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a 15.000,00 euro.
2. Con il decreto di concessione può essere erogato, a titolo di anticipo, l'80% del contributo concesso.
3. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione da parte del legale rappresentante dell'associazione, entro il termine fissato con il decreto di concessione, del rendiconto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 unitamente ad una relazione finale sull'attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti.

Art.10  
*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art.11  
*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.12  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.